Audizione A.A. n. 291

Accesso alla professione di restauratore d'organo – relazione introduttiva di Guido Galli

Ringrazio la settima Commissione Cultura al Senato per permetterci di essere qui oggi ad esporre le criticità che affliggono la nostra categoria di Restauratori di organi a canne sorte a seguito della pubblicazione del D. Lgs. 42/2004, meglio noto come "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", in particolare per quanto riguarda l'applicazione del combinato disposto degli articoli 29 e 182, in merito all'acquisizione, anche in via transitoria, della qualifica di restauratore di beni culturali agli effetti dell'art. 29, comma 9-bis.

Come è noto, a seguito del bando relativo alla procedura di selezione pubblica di collaboratori restauratori pubblicato nel 2014, con D.D. 38/2016 è stata attribuita la qualifica di Collaboratore Restauratore ai soggetti in esso indicati, con inserimento nell'elenco di cui all'art. 182, comma 1 octies.; tali Collaboratori avrebbero successivamente potuto ottenere la qualifica di Restauratori a seguito di una futura prova di stato abilitante.

Oggi siamo davanti a questa Commissione a rappresentare tutti i componenti della categoria dei Restauratori di organi a canne, in particolare un gruppo di altre 9 persone che avendo ottenuto l'inserimento nell'Elenco dei Collaboratori Restauratori sono in attesa da quasi 10 anni di poter sostenere la prevista prova abilitante all'iscrizione in Elenco dei Restauratori; rappresentiamo altresì un ulteriore gruppo di 56 organari, rimasti esclusi, per vari motivi, sia dall'Elenco Collaboratori sia da quello Restauratori; questo secondo gruppo comprende probabilmente pochi altri organari non reperiti.

Accanto a questi due gruppi vi sono 92 organari in possesso della qualifica di Restauratore riferibili a 63 ditte in quanto alcuni di loro sono dipendenti o soci di una stessa ditta.

Le maggiori problematiche sono sorte a seguito della pubblicazione, nel dicembre 2018, dell'Elenco di coloro che hanno ottenuto la qualifica di Restauratore a seguito della partecipazione all'apposito bando del 22 giugno 2015 e di coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali o titoli equipollenti ai sensi dell'art. 29 del D, Legislativo 42/2004.

Sino alla pubblicazione dell'Elenco Restauratori nel 2018, pur in possesso della sola qualifica di Collaboratore, siamo stati autorizzati dalle Soprintendenze al restauro degli organi a canne storici in virtù di quella che è stata definita "fase o disciplina transitoria" ex art. 182 D. Lgs 42/2004.

La pubblicazione dell'Elenco Restauratori ha comportato opposte interpretazioni da parte delle singole Soprintendenze e del Ministero dei Beni Culturali in merito alla possibilità di continuare ad operare in regime transitorio per coloro che, come il sottoscritto e i mie due colleghi, sono ancora in attesa della prova di idoneità per acquisire la qualifica di Restauratore.

Secondo l'interpretazione letterale della norma, ampiamente condivisa, sia per una questione di buon senso sia per l'avvallo di giuristi da noi interpellati, per coloro che risultino in possesso della qualifica di Collaboratore Restauratore a seguito del bando 2014 il regime transitorio continuerebbe ad operare ex art. 182 c, *1 quinquies* del D.Lgs 42/2004 sino all'esito della prova di idoneità con valore di Esame di Stato abilitante alla qualifica di Restauratore.

Gli esiti, pertanto, della prova di idoneità, e non la pubblicazione dell'Elenco Restauratori, rappresenterebbero il termine per la conclusione del regime transitorio ex art. 182 D.Lgs 42/2004.

Si rammenta, inoltre, che l'Elenco Restauratori è, appunto, un elenco, senza valenza di albo professionale.

Viceversa, altra interpretazione più prudente, è quella espressa da alcuni apparati ministeriali che ritengono chiusa la *fase transitoria* a seguito della pubblicazione dell'Elenco Restauratori nel 2018.

Tale interpretazione restrittiva, oltre ad andare contro la *ratio* dell'art. 182 del Codice, non tiene in alcun modo conto delle conseguenze socio-economiche alle quali le nostre attività e le nostre famiglie stanno andando incontro, a maggior ragione a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 e dei recenti avvenimenti bellici ed economici, ulteriormente destabilizzanti.

Come indicato in premessa, siamo qui a nome di un numero esiguo di professionisti del restauro, operanti in uno specifico settore di nicchia quale quello del restauro degli organi a canne, rientrante nel "settore 11 strumenti musicali"; i settori sono in tutto 12 e noi oggi stiamo rappresentando solo uno di questi settori e solo gli operatori riferibili ad un solo strumento musicale, ossia l'organo a canne storico. Operiamo esclusivamente sullo strumento musicale e non sulla cassa o mobile contenitivo, spesso di altissimo valore artistico e storico, che lo ospita.

Pochissimi nel nostro paese sono coloro in grado di effettuare il restauro degli organi a canne antichi e solo recentemente, nell'anno accademico 2016/17, si è dato il via ad uno specifico corso di laurea a numero chiuso presso la facoltà di musicologia di Cremona, che è sede distaccata dell'Università degli Studi di Pavia.

Non essendovi prima del 2016 uno specifico corso di laura, la formazione degli organari è sempre stata, "a bottega". Stante la mancanza di corsi specifici ante 2016, negare oggi le autorizzazioni al restauro ai Collaboratori operanti nel settore 11 "strumenti musicali" equivale ad applicare la norma su basi illegittime.

Non può sfuggire il paradosso per cui, ai fini dell'esercizio della professione, si chiede agli organari con legge del 2004 il possesso di un titolo di alta formazione il cui corso a numero chiuso è stato istituito solo nell'anno accademico 2016/17, e solo per un ristrettissimo numero di studenti.

Noi Organari Collaboratori per anni siamo stati autorizzati in prima persona al restauro degli organi a canne ed il nostro operato è agli atti delle Soprintendenze competenti che si trovano ora a non sapere per prime come comportarsi nei nostri confronti.

Mentre, infatti, alcune Soprintendenze continuano a concedere le autorizzazioni al restauro in applicazione del regime transitorio ex art. 182 D.Lgs 42/2004, altre negano tali autorizzazioni, ritenendo conclusa l'applicazione di tale regime.

La diretta conseguenza di queste differenti interpretazioni è che alcuni Collaboratori, operanti nel settore da svariati anni e con competenze riconosciute, per non dover cessare l'attività lavorativa, si sono visti costretti per ottenere la presa in carico del restauro a rivolgersi a Restauratori in Elenco, i quali, tuttavia, *de facto*, si limitano a sottoscrivere e presentare agli uffici competenti i progetti predisposti dai Collaboratori, che svolgono anche la globalità delle operazioni di restauro, a fronte del riconoscimento di una percentuale economica spesso esosa.

Il nostro approccio altamente specialistico, attento all'evoluzione delle tecniche e della teoria del restauro degli organi, spesso superiore a quello di coloro che sono entrati in elenco Restauratori per semplice anzianità lavorativa, ci ha portato ad essere ricercati dalle committenze e ad avere una gran quantità di lavori attualmente in stallo con gravissime perdite economiche.

Stante anche il numero esiguo dei Collaboratori interessati (12 persone), una possibile soluzione al problema sollevato, che chiediamo a questa Commissione di voler accogliere, sarebbe quella di ammettere nell'Elenco dei Restauratori coloro che alla data del 2016 fossero già titolari di una ditta avviata di restauro di organi a canne.

Qualora ciò fosse impraticabile o richiedesse tempi lunghi di realizzo, nel breve periodo, l'unica via realisticamente percorribile per una pacifica e rapida risoluzione delle problematiche sopra esposte sarebbe che la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali emanasse una circolare alle Soprintendenze nella quale si dichiari che, quanto meno limitatamente ai Collaboratori del settore 11, continui a trovare applicazione il regime transitorio di cui all'art. 182 D. Lgs 42/2004.

Quanto allo svolgimento della prova di idoneità prevista per legge sin dal 2004 e ad oggi, dopo quasi 20 anni, non ancora istituita e le cui linee guida sono state pubblicate con Dm 10 agosto 2019 n 112 e ad oggi disattese, siamo a chiedere che essa venga istituita in tempi brevi e certi, al fine di chiarire definitivamente la nostra posizione ed evitare che la disciplina transitoria, qualora confermata, non persista oltre lo stretto necessario.

In merito alla posizione degli organari esclusi dagli elenchi dei Collaboratori e dei Restauratori, si sottolinea come molti di essi non abbiano partecipato ai bandi del 2014 e del 2015 in buona fede, poiché avendo partecipato al bando del 2009 e non avendo ricevuto alcuna comunicazione diretta da parte del Ministero della cancellazione dello stesso, ritenevano la partecipazione ai successivi bandi superflua. Si chiede, pertanto, a codesta Commissione di valutare la possibilità del loro inserimento in Elenco Restauratori qualora la verifica della documentazione a suo tempo presentata risulti valida e bastevole.

Per quanto attiene all'ultima categoria di esclusi, ovvero coloro i quali, pur non avendo partecipato ad alcun bando, abbiano avviato l'attività di restauro di organi a canne prima dell'avvio del corso di Laurea Magistrale in Restauro di Organi dell'Università di Cremona nel 2016/17, si chiede a questa Commissione di valutare la possibilità del loro inserimento nell'Elenco Collaboratori al fine di consentirgli di sostenere la prevista prova di idoneità ex art. 182 del D.Lgs 42/2004.

Infine, ringraziando per l'attenzione sin qui mostrata, informo che è intenzione del presente relatore dare vita ad un Consorzio Nazionale dei Restauratori di Organi Storici, con linee guida univoche a livello nazionale e dotato di codice etico, che possa anche supportare Soprintendenze e Committenze nella valutazione dei progetti di restauro di organi a loro presentati, non avendo in organico nella maggior parte dei casi una figura esperta in restauro d'organi.

Sono certo che questa Commissione vorrà con me concordare sulla bontà dell'iniziativa e sulla necessità del sostegno da parte delle istituzioni.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Guido Galli Federico Basso Roberto Gri Avv. Sara Squassina